



# COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 28 del Reg. Data 20.05.2021	<b>Oggetto: Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Canone per le Pubbliche Affissioni Canone “Mercati” Approvazione Tariffe anno 2021.</b>
-----------------------------------	--

L'anno **duemila ventuno**, il giorno **20** del mese di **maggio** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si - no)
1	MIRARCHI Vincenzo	Sindaco	SI
2	CAMPANELLA Giuseppe Cristiano	Vice - Sindaco	SI
3	BONELLI Gessica	Assessore	NO

**Presiede** la seduta il **Sindaco, Dott. Mirarchi Vincenzo**, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**Partecipa** con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dott. Vincenzo Prenestini**.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

**Richiamate** allora la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06. Del 26.04.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento;

**Considerato** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Considerati**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

**Ritenuto** necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato** inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla **deliberazione in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

**Richiamati inoltre:**

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,*

*dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;*

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto comunale

**Con Voti** unanimi espressi nei modi e forme di Legge;

## **DELIBERA**

- 1. per le motivazioni esposte in premessa** alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di procedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 3. di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023
- 4. di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.



**COMUNE DI ISCA SULLO IONIO.**  
(Provincia di Catanzaro)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI // CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2021." esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio, lì 14.05.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
VINCENZO LAROCCA

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI // CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2021" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Isca sullo Ionio, lì 14.05.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
VINCENZO LAROCCA

ALLEGATO 1

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione Art. 1, comma 819, lett. a) - L. 160/2019

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	
tariffa Standard annuale	€ 30,00
tariffa Standard giornaliera	€ 0,60
tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	€ 1,50
tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 abitanti	€ 1,00

Tariffa annuale applicata

Tipologia Occupazione PERMANENTI	Tariffa Cat. I	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Cat. I	Tariffa Cat. II	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Cat. II
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 18,00	0,60	€ 9,00	0,30
Occupazione Ordinaria di spazi sottostanti al suolo pubblico ( Riduzione ad 1/4 della tariffa standard come previsto dal comma 829 l. 160/2019)	€ 4,50	0,15	€ 4,50	0,15
Occupazione con tende fisse o retrattili(Riduzione del 70%)	€ 3,00	0,1	€ 2,40	0,08
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale ( Riduzione del 50%)	€ 9,00	0,30	€ 4,50	0,15
occupazioni effettuate con tavoli, sedie ed asposizione di merci (riduzione del 50%)	€ 9,00	0,30	€ 4,50	0,15
Passi Carrabili	€ 6,00	0,20	€ 4,50	0,15
<b>INFRASTRUTTURE - RETI</b>				
CAVI E CONDUITTURE (infrastrutture di rete)	Tariffa unica € 1,50	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard 1,00		

ALL ATTA  
DELIBERA N. 28  
DEL 20.05.2024



Tariffa base giornaliera comuni fino a 10.000 abitanti € 0,60

Tariffa annuale applicata

Tipologia Occupazioni GIORNALIERI	Tariffa Cat. I	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Cat. I	Tariffa Cat. II	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Cat. II
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 0,60	1,00	€ 0,29	0,49
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale ( Riduzione del 50%)	€ 0,30	0,50	€ 0,15	0,25
occupazioni effettuate con tavoli, sedie ed asposizione di merci (Riduzione del 50%)	€ 0,30	0,50	€ 0,15	0,25
Occupazione con tende fisse o retrattili(Riduzione del 70%)	€ 0,18	0,30	€ 0,14	0,23
Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi di divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,30	0,50	€ 0,15	0,25
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%)	€ 0,30	0,50	€ 0,15	0,25
occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	€ 0,13	0,21	€ 0,07	0,11
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione del 50%)	€ 0,30	0,50	€ 0,15	0,25
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione dell'80%)	€ 0,13	0,21	€ 0,07	0,11
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	€ 0,60	1,00	€ 0,30	0,50

**Canone patrimoniale "MERCATI" Art. 1, comma 837, L. n. 160/2019**

Mercato Cittadino Ricorrente	Tariffa	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
	€ 0,21	0,34



**Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria Art. 1, comma 819, lett. b) - L. 160/2019**

**DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI**

tariffa Standard annuale	€	30,00
tariffa Standard giornaliera	€	0,60

<b>Fattispecie Esposizioni</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Tariffa Annuale</b>	<b>Tariffa Trim</b>
fino a 1 mq - Cat. Norm - Opaca	0,38	€ 11,40	€ 2,85
da 1,5 mq fino a 5,5 mq - Cat. Norm - Opaca	0,38	€ 11,40	€ 2,85
da 5,5 mq fino a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	0,57	€ 17,10	€ 4,28
Superiore a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	0,76	€ 22,80	€ 5,70
fino a 1 mq - Cat. Norm - Luminosa	0,76	€ 22,80	€ 5,70
da 1,5 mq fino a 5,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	0,76	€ 22,80	€ 5,70
da 5,5 mq fino a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	0,95	€ 28,50	€ 7,13
Superiore a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,14	€ 34,20	€ 8,55
Automezzo Portata Utile inferiore 30 qt	1,5	€ 45,00	€ 11,25
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	2,2	€ 66,00	€ 16,50

<b>Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Tariffa</b>
Affissione manifesto fino a 1 mq	1,67	€ 1,00
Affissione manifesto oltre 1 mq	2,25	€ 1,35



Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE  
F.to Dott. Vincenzo Mirarchi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Vincenzo Prenestini


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Che altresì la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota del 28 MAG. 2021 prot. n. 1706 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U...

Isca Sullo Ionio 28 MAG. 2021  
28 MAG. 2021



IL RESPONSABILE  
F.to Mirijello Celestina

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca Sullo Ionio, 28 MAG. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Vincenzo Prenestini

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca Sullo Ionio, 28 MAG. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Vincenzo Prenestini